

Prot. 1822



TRIBUNALE DI CROTONE

UFFICIO DI PRESIDENZA

- A tutti i giudici, togati ed onorari, del Tribunale di Crotona
 - A tutte le cancellerie
 - Al Procuratore della Repubblica di Crotona
 - Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona
 - Al Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro
 - Al Consiglio Superiore della Magistratura
- Settima Commissione

Crotone, 23 aprile 2020.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, il protocollo in data odierna per la gestione delle udienze penali davanti al Tribunale di Crotona, per il periodo 12 maggio/30 giugno 2020.

Cordiali saluti,

Il Presidente del Tribunale di Crotona

Maria Vittoria Marchiano

Prot. 1922



Deposito
23 04 2020

Direttore Amministrativo
Dr. *[Signature]*

TRIBUNALE DI CROTONE



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE

***PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI
PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE***

Il Presidente del Tribunale di Crotona, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida fornite ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore generale presso la medesima Corte, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

[Signatures] 1

considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Microsoft Teams, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Concordano

Sulla necessità di garantire che la ripresa dell'attività giudiziaria dal 12 maggio 2020 avvenga tutelando la sicurezza e l'incolumità degli operatori e dell'utenza tutta;

Sulla opportunità di sostituire per la fase emergenziale (12 maggio-30 giugno 2020) l'attuale protocollo per la regolamentazione delle udienze penali (COA Crotona Protocollo udienze penali) al fine di garantire il rispetto delle norme straordinarie previste a tutela della salute pubblica atte a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19;

Sull'esigenza di adottare misure volte ad evitare assembramenti e a garantire che la contemporanea presenza di diversi soggetti all'interno delle aule del Tribunale venga contenuta nei limiti in cui consenta di mantenere la distanza di sicurezza;

A tal fine, pur nella consapevolezza della natura mutevole e ancora incerta della situazione operativa del Palazzo di Giustizia e della situazione normativa in essere;

Convengono

In ordine alla necessità di applicazione nello svolgimento delle udienze penali delle seguenti regole condivise, denominate nel loro complesso "Protocollo d'intesa per la gestione delle udienze penali".

1. Regole generali

- a) Tutte le udienze si terranno normalmente a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p., per ragioni di ordine sanitario, salvo comprovate ed eccezionali diverse esigenze.
- b) Si trattano solo i processi o procedimenti con imputati cautelati, quelli in fase di discussione, quelli aventi ad oggetto riti alternativi, nonché quelli che possono essere definiti previa attività istruttoria di tipo documentale.
- c) Ogni procedimento è fissato ad orario specifico e parti processuali, difensori e testimoni non possono avere accesso al tribunale prima dell'orario indicato per la trattazione del procedimento a cui si è chiamati a partecipare.



- d) Sarà cura dei Dirigenti degli uffici giudiziari provvedere circa il regime inerente il piazzale del tribunale affinché le scale di accesso siano libere, così da consentire un idoneo distanziamento di coloro che attendono il proprio turno fuori dal palazzo di giustizia.
- e) Tenuto conto delle dimensioni delle aule di udienza si assume quale presunzione che la contemporanea presenza di complessive dodici persone (nei processi con più imputati e più difensori) costituisca il limite massimo per le aule 2 e 5; di regola trenta persone il limite massimo per l'aula 3 (detenuti e scorte escluse); nove persone il limite massimo per l'aula posta al primo piano.
- f) In ogni situazione in cui il numero delle parti presenti superi il limite determinato nel presente protocollo, il giudice, anche su richiesta di parte, dovrà immediatamente sospendere e ristabilire una situazione conforme al precedente punto.
- g) Per le udienze già programmate, la decisione in ordine ai processi da trattare e quelli da rinviare d'ufficio - senza che i fascicoli vengano portati in udienza - è rimessa alla valutazione del giudice monocratico e del presidente del collegio, previa interlocuzione con gli avvocati. In sostanza almeno quattro giorni prima dell'udienza, il difensore, che intenda procedere con rito alternativo o che intenda trattare un processo ritenendolo suscettibile di definizione con attività istruttoria di tipo documentale, segnalerà al giudice titolare, tramite la cancelleria, tale intenzione chiedendo che il processo venga trattato.
- h) Il giudice monocratico e il presidente del collegio organizzano il ruolo secondo i criteri indicati nel presente protocollo e lo comunicano alla segreteria del COA due giorni prima dell'udienza, affinché possa essere tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale e gli iscritti possano prenderne visione.
- i) Il Giudice assicura che il ruolo venga affisso nell'atrio e all'esterno del palazzo di giustizia.
- j) Il ruolo di udienza è compilato con l'indicazione: del rito (monocratico, collegiale, camerale), della data di udienza, del collegio o del nome del magistrato, dell'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, del numero del registro generale del Tribunale, del numero del registro generale notizie di reato, dell'ora di chiamata del processo, dei nomi degli avvocati interessati nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione.
- k) E' possibile anticipare o posticipare un giudizio rispetto all'orario fissato, in ragione di documentati e concomitanti impegni dei difensori che, almeno un giorno prima della data dell'udienza, lo abbiano rappresentato per iscritto a mezzo posta certificata al seguente indirizzo dibattimento.penale.tribunale.crotone@giustiziacert.it.
- l) Ove il rinvio di un processo sia per qualsivoglia ragione certo sin dai giorni precedenti l'udienza, il giudice ne informa appena possibile le parti a mezzo della cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

2. Udienza dibattimentale

- a) Le udienze penali monocratiche sono distribuite nelle giornate dal lunedì al venerdì utilizzando le aule 2 e 5.
- b) L'udienza penale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal giudice o dal presidente del collegio in modo che abbia di regola una prevedibile durata complessiva di 5 ore e comunque sarà cura del giudice non prostrarla oltre le ore 15.00. Qualora entro le ore 14,30 non si riesca a terminare la trattazione dei procedimenti prefissati, quelli residui, devono essere rinviati ad altra data salvo accordo tra e parti. Per i procedimenti complessi di DDA il termine è fissato per le ore 17,30.



- c) Le udienze sono suddivise in fasce orarie e all'interno della fascia ogni procedimento è ulteriormente fissato ad orario dal giudice che, nell'organizzazione dell'udienza, tiene conto della complessità del processo e della sua presumibile durata, così da consentire alle parti interessate di accedere al palazzo di giustizia e liberare l'aula al termine dell'udienza prima che sopraggiungano le altre parti interessate al processo successivo.
- d) Per le udienze da celebrarsi con rito direttissimo sarà prevista una organizzazione dei turni che non infici la trattazione delle udienze in corso già programmate.
- e) Le udienze della sezione dibattimentale (monocratiche e collegiali) sono suddivise in tre fasce e i fascicoli verranno trattati nei termini di seguito indicati:

- **Rinvii.** I processi che non rientrano nell'elenco predisposto dal giudice vengono rinviati nella prima parte dell'udienza a data fissa e alla presenza del difensore d'ufficio di turno ovvero di un difensore delegato da tutti gli avvocati interessati ai processi da rinviare.
- **Prima comparizione** (o udienze da rinvio a giudizio del G.u.p.): è previsto di regola un tempo di 20 minuti per la trattazione di ogni singolo processo. L'udienza di prima comparizione, sia nel rito monocratico sia nel rito collegiale, con eccezione dei giudizi con imputato detenuto (anche agli arresti domiciliari), è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, di prescrizione o per applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., nonché all'ammissione dei riti alternativi. In tale udienza, di regola, non si assumono prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. P.M. e G.U.P. inseriscono in calce ai decreti di citazione e di rinvio a giudizio il seguente avviso: "la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà essere tuttavia nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire. La mancata comparizione senza giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda; potrà essere inoltre disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria".

La persona offesa, qualora, nonostante l'avviso di cui sopra, si presenti all'udienza di prima comparizione, è in ogni caso escussa se detenuta, portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenne o se provenga da Regione diversa dalla Calabria. Parimenti è escussa quando l'imputato è detenuto o se il procedimento è prossimo alla prescrizione.

- **Discussione:** è previsto di regola un tempo di 30 minuti per i giudizi dinnanzi al tribunale in composizione monocratica e di 45 minuti per i procedimenti dinnanzi al tribunale in composizione collegiale. Per i procedimenti che per la loro complessità necessitano di tempi di discussione più lunghi, il giudice, previa interlocuzione con gli avvocati interessati, ne terrà conto nell'organizzazione dell'udienza così da rispettare i termini indicati nel presente protocollo.
- f) Nell'ipotesi in cui il giudice intenda trattare esclusivamente processi di prima comparizione ovvero discussione e trattazione deve comunque rispettare i tempi e i limiti previsti dal presente protocollo. Al difensore presente in aula è consentito dichiararsi sostituto processuale del collega assente anche per delega orale.



- g) Il difensore che per altro impegno o giustificato motivo dovesse essere assente verrà atteso fino al termine della celebrazione dei processi della medesima fascia. Oltre tale termine il procedimento verrà celebrato in sua assenza. L'avvocato contestualmente impegnato nella medesima fascia oraria dinnanzi a giudici diversi può – con preavviso da comunicarsi a mezzo pec almeno 24 ore prima - chiedere un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento.
- h) Il Consiglio dell'Ordine assicura la pronta reperibilità del difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1° comma c.p.p. il quale dovrà essere presente presso il Palazzo di Giustizia secondo i turni di reperibilità stabiliti. Verrà deferito al Consiglio dell'Ordine qualora, senza addurre tempestiva giustificazione, non si presenti in udienza.

3. Misure di prevenzione e riesami reali

Le udienze che abbiano ad oggetto l'applicazione, la revoca o la modifica delle misure di prevenzione ovvero misure cautelari reali devono essere fissate ad orario e celebrate in aula sufficientemente capiente; laddove possibile devono essere tenute nelle aule che normalmente sono dedicate alla trattazione delle udienze civili - Aule 1 e 4 - per le quali si assume quale presunzione di capienza rispettivamente 12 e 9 persone.

4. Udienze G.i.p. G.u.p.

Le udienze GIP e GUP sono fissate ad orario, secondo le medesime indicazioni previste dal presente protocollo, ove applicabili. Saranno trattati i procedimenti con imputati cautelati o ritenuti urgenti. Qualora si scelga di celebrarle nell'aula posta al primo piano si riconosce che la capienza massima della stessa sia di 9 persone complessive. Ogni procedimento in cui si preveda un numero di parti superiore deve essere celebrato in una delle aule poste al pian terreno.

5. Patrocinio a spese dello stato

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere depositata dal difensore mediante posta certificata al seguente indirizzo dibattimento.penale.tribunale.crotone@giustiziacert.it.

Il provvedimento di liquidazione delle competenze legali avverrà, previo deposito dell'istanza direttamente in udienza, contestualmente alla lettura del dispositivo.

Per la durata della fase emergenziale si intende derogare al protocollo sulle liquidazioni in ordine al compenso del difensore per assistenza nell'ambito del patteggiamento. Il compenso del difensore in tal caso è previsto in euro 1.200,00 quale tariffa unica.

6. Accesso alle cancellerie

- a) L'accesso alle cancellerie, per la consultazione dei fascicoli, deve avvenire mediante prenotazione da inviarsi, a seconda della fase del procedimento, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: dibattimento.penale.tribunale.crotone@giustiziacert.it ovvero gip.tribunale.crotone@giustiziacert.it



- g) Il difensore che per altro impegno o giustificato motivo dovesse essere assente verrà atteso fino al termine della celebrazione dei processi della medesima fascia. Oltre tale termine il procedimento verrà celebrato in sua assenza. L'avvocato contestualmente impegnato nella medesima fascia oraria dinnanzi a giudici diversi può – con preavviso da comunicarsi a mezzo pec almeno 24 ore prima - chiedere un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento.
- h) Il Consiglio dell'Ordine assicura la pronta reperibilità del difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1° comma c.p.p. il quale dovrà essere presente presso il Palazzo di Giustizia secondo i turni di reperibilità stabiliti. Verrà deferito al Consiglio dell'Ordine qualora, senza addurre tempestiva giustificazione, non si presenti in udienza.

3. Misure di prevenzione e riesami reali

Le udienze che abbiano ad oggetto l'applicazione, la revoca o la modifica delle misure di prevenzione ovvero misure cautelari reali devono essere fissate ad orario e celebrate in aula sufficientemente capiente; laddove possibile devono essere tenute nelle aule che normalmente sono dedicate alla trattazione delle udienze civili - Aule 1 e 4 - per le quali si assume quale presunzione di capienza rispettivamente 12 e 9 persone.

4. Udienze G.i.p. G.u.p.

Le udienze GIP e GUP sono fissate ad orario, secondo le medesime indicazioni previste dal presente protocollo, ove applicabili. Saranno trattati i procedimenti con imputati cautelati o ritenuti urgenti. Qualora si scelga di celebrarle nell'aula posta al primo piano si riconosce che la capienza massima della stessa sia di 9 persone complessive. Ogni procedimento in cui si preveda un numero di parti superiore deve essere celebrato in una delle aule poste al pian terreno.

5. Patrocinio a spese dello stato


La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere depositata dal difensore mediante posta certificata al seguente indirizzo dibattimento.penale.tribunale.crotone@giustiziacert.it.

Il provvedimento di liquidazione delle competenze legali avverrà, previo deposito dell'istanza direttamente in udienza, contestualmente alla lettura del dispositivo.

Per la durata della fase emergenziale si intende derogare al protocollo sulle liquidazioni in ordine al compenso del difensore per assistenza nell'ambito del patteggiamento. Il compenso del difensore in tal caso è previsto in euro 1.200,00 quale tariffa unica.

6. Accesso alle cancellerie

- a) L'accesso alle cancellerie, per la consultazione dei fascicoli, deve avvenire mediante prenotazione da inviarsi, a seconda della fase del procedimento, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: dibattimento.penale.tribunale.crotone@giustiziacert.it ovvero gip.tribunale.crotone@giustiziacert.it




- b) La cancelleria provvede a comunicare tempestivamente al difensore giorno e ora in cui può recarsi presso l'ufficio per prendere visione del fascicolo, assicurando che l'accesso avvenga di regola entro tre giorni dalla presentazione dell'istanza.
- c) Il difensore può richiedere copia degli atti processuali attraverso apposita istanza da inviare a mezzo posta certificata o email ai seguenti indirizzi:
dibattimento.penale.tribunale.crotone@giustiziacert.it
gip.tribunale.crotone@giustiziacert.it
- d) La cancelleria provvede, in tempi celeri (di regola tre giorni), a rilasciare copia degli atti richiesti telematicamente dal difensore, su pen-drive ovvero in forma cartacea previo pagamento dei diritti previsti per legge.
- e) L'istanza, debitamente compilata e sottoscritta, è corredata preferibilmente da attestazione di avvenuto pagamento costituito da ricevuta telematica in pdf (il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia), sul presupposto che il pagamento dei diritti di copia sia effettuato in modalità telematica attraverso la piattaforma pagoPA (ai sensi dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012). In subordine potrà essere corredata da una marca da bollo per il pagamento dei diritti di cancelleria per l'importo indicato dal funzionario incaricato. L'istante in tal caso, a fini comprovativi, completa l'istanza – ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. p) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale lo stesso attesta, sotto la propria penale responsabilità, di aver assolto al pagamento dei diritti di cancelleria, indicando il numero identificativo della marca, nonché la data di emissione della stessa. Il richiedente rimane obbligato a conservare l'intera documentazione, ivi compresa l'istanza in originale recante la marca da bollo annullata, da consegnare a richiesta.
- f) Per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le copie degli atti richieste devono essere rilasciate al massimo entro tre giorni telematicamente - a mezzo pec o email ovvero in forma cartacea - al difensore che ne abbia fatto richiesta allegando copia del decreto di ammissione al beneficio.

Trattandosi di fase del tutto nuova e sperimentale tutti i colleghi sono invitati a segnalare disfunzioni o eventuali violazioni del diritto di difesa, a tal fine si indica quale referente del Consiglio dell'Ordine l'Avv. Giuseppe TROCINO. Giudice referente per il Tribunale Monocratico dott.ssa CORDASCO per il tribunale Collegiale dott. BILOTTA.


Il Presidente del Tribunale




Il Presidente della sezione penale




Il Presidente della CAMERA PENALE



Il Presidente dell'AIGA



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



Il Procuratore della Repubblica



Il Presidente di ANF



Il Presidente del MOVIMENTO FORENSE

